



TRIBUNALE DI TRANI

Xxx/XX R.G.

Il Giudice

Rilevato che l'odierno giudicante è stato immesso nelle funzioni presso il Tribunale di Trani in data X.V.XXVIII;

considerato che alla data della presa delle funzioni pendevano sul presente ruolo n. XXX giudizi già rinviati – anche più volte – per la precisazione delle conclusioni, relativi a giudizi pendenti da oltre tre anni.

ritenuto che, al fine di consentire una pronta definizione di tali giudizi appare opportuno preliminarmente verificare se siano percorribili ipotesi transattive e/o conciliative, essendo i termini ex art. 190 c.p.c. incompatibili con la ravvisata esigenza di giustizia;

premesso che:

- ADRIANO e MEVIO hanno proposto azione nei confronti di BETA spa al fine di far accertare l'esatto dare-avere applicando il tasso legale degli interessi, senza la capitalizzazione trimestrale e con la eliminazione di non convenute c.m.s., chiedendo la ripetizione di somme illegittimamente trattenute dall'istituto di credito, in relazione al contratto di c/c con affidamento n. ZZZZ e conto anticipi n. SSSSS e AAAAA;
- la BETA spa ha proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento del saldo debitore sul c/c n. TTTTTT (€ 80.700) e c/a n. YYYYYY (€ 71.666);

rilevato che nel corso del giudizio è emerso:

- quanto al c/c n. ZZZZ la mancanza della totalità degli estratti conto dal VIII (data di apertura del conto);
- quanto al conto anticipi n. AAAAA e n. SSSSS, la presenza di tutti gli estratti conto;
- quanto al contratto di c/a n. YYYYYY, la mancanza del contratto e la presenza di tutti gli estratti conto;

osservato che quanto al contratto di c/c n. ZZZZ non può darsi seguito alla domanda attrice di ripetizione di indebitato, non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto e, dunque, non essendo possibile rideterminare il saldo dell'intero rapporto (Cass. ord. 24948 del 23 ottobre 2017);

rilevato che i rapporti di conto anticipi n. AAAAAA e SSSSS risultavano strettamente collegati al c/c principale n. ZZZZ su cui erano stati addebitati i saldi prima dell'estinzione dei apporti avvenuti in relazione al conto corrente anticipi del AAAAAA a saldo 0 in data XX.IX e in relazione al conto anticipi SSSSS a saldo – 50,11 €;

considerato che l'impossibilità di procedere a ricalcolo del complessivo saldo del c/c ZZZZ rende irrilevante il ricalcolo del saldo parziale dei conti anticipi, non potendosi procedere ad una ricostruzione parziale del rapporto, da intendersi in modo necessariamente unitario;

rilevato che in relazione al rapporto di c/a n. YYYYYY la presenza di tutti gli estratti conto e l'assenza di un contratto scritto consentono la rideterminazione del saldo ex art. 117 TUB, dovendosi accogliere la domanda riconvenzionale per un importo pari ad € 53.900;

letta la C.T.U. e successiva integrazione;

considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 bis c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c. riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

p.q.m.

FORMULA alle parti la seguente proposta:

- dichiarata la nullità dei rapporti bancari dedotti dalle parti e privi di documentazione mediante contratto scritto;
- rigettata la domanda di ripetizione di indebitto in relazione al c/c ZZZZ e dei conti anticipi collegati per assenza di idonea prova dell'intero rapporto contrattuale;
- va riconosciuto in favore della Banca il credito riveniente dal rapporto n. YYYYYY, limitatamente ad € 53.900 , oltre interessi ulteriori dalla domanda al soddisfo.
- Spese di lite compensate integralmente in ragione della sopravvenuta giurisprudenza.
- Spese di CTU a carico della Banca in ragione della nullità dei rapporti.

FISSA l'udienza del _____ per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Trani, IX.VII.XXVIII

Il Giudice dott.ssa LLLLL